



LINEE GUIDA IN TEMA DI VANTAGGI OTTENIBILI CON IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE ALLA LUCE DELLA RECENTE RIFORMA CARTABIA

Con il procedimento di mediazione, le parti possono ottenere notevoli vantaggi.

Che si tratti di una mediazione proposta come condizione di procedibilità – quindi prima dell’instaurarsi del giudizio- sia che si proponga una domanda in corso di causa, le parti possono risparmiare in termine di tempo e di costi.

Il procedimento di mediazione si svolge senza alcun tipo di rigido formalismo, tipico invece del processo civile, e risponde ai principi di riservatezza a cui soggiace lo stesso mediatore.

Con le modifiche introdotte dal D.lgs. 149/2022 meglio nota come “riforma Cartabia”, il procedimento di mediazione può avere una **durata massima di 3 mesi, prorogabili di altri 3 prima della scadenza, mediante accordo scritto tra le parti. I termini iniziano a decorrere dal giorno in cui la domanda di mediazione viene presentata all’Organismo, o dalla scadenza fissata dal Giudice in caso di mediazione delegata, e non è soggetto a sospensione feriale. (E’ opportuno sottolineare come, con ord.9102 pubblicata il 31 marzo 2023, la Corte di Cassazione ha inteso come non perentorio il termine di 15 giorni indicato dal Giudice per la proposizione della domanda di mediazione.)**

Il primo incontro preliminare è stato sostanzialmente eliminato, in favore di un primo incontro vero e proprio in cui le parti sono da considerarsi a tutti gli effetti già in mediazione, con la conseguenza che anche il calcolo delle spese ne risulta modificato. (sul punto, si consiglia la prescrizione del documento informativo consultabile al link <https://www.confconcilia.it/costi-tariffe>)

Il primo incontro tra le parti, va fissato inoltre tra un minimo di 20 ed un massimo di 40 giorni dal deposito della domanda, salvo diversa indicazione. La comunicazione, inviata dall’organismo contenente la designazione del mediatore e le informazioni relative al primo incontro, **produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale ed impedisce la decadenza per una sola volta.**



Ulteriore vantaggio apportato dalla riforma, riguarda la possibilità, anche su richiesta delle parti, di svolgere gli incontri attraverso collegamenti audiovisivi da remoto, ovvero la **c.d. mediazione telematica introdotta dall'art. 8bis. Come previsto dalla norma, è necessario che tutte le parti del procedimento siano dotate di dispositivo di firma digitale qualificata.**

Inoltre, per consentire una maggiore partecipazione al procedimento di mediazione anche da parte delle Amministrazioni pubbliche, l'art 11bis appena introdotto dal su indicato decreto, modificando l'art 1 della L.20/94, ha previsto che la responsabilità contabile dei rappresentanti delle amministrazioni pubbliche che concludono un accordo di conciliazione è limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o colpa grave, consistenti nella negligenza inescusabile derivante dalla grave violazione della legge o dal travisamento dei fatti.

L'art 12bis ha previsto delle specifiche conseguenze **in caso di mancata partecipazione al procedimento di mediazione:**

“Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. quando la mediazione è condizione di procedibilità, il giudice condanni la parte che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento al bilancio dello Stato del doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.”

Inoltre, all'esito del giudizio, il giudice può, se richiesto, *“condannare la parte soccombente che non ha partecipato alla mediazione al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione.”* Se la parte assente, senza giustificato motivo, è una Pubblica Amministrazione, la legge prevede che il giudice invii al Pubblico Ministero presso la



Corte dei Conti la copia del provvedimento di condanna al doppio del contributo unificato.

Un intero capo della riforma riguarda **la previsione del gratuito patrocinio** a spese dello Stato, ove la parte non abbiente abbia un reddito imponibile risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi non superiore ad euro 10.766,33.

In caso di mediazione obbligatoria, se l'accordo viene raggiunto, nessuna indennità è dovuta all'Organismo di mediazione dalla parte ammessa al gratuito patrocinio, ma restano escluse le spese di avvio del procedimento unitamente alle eventuali spese documentate (ad es. le spese di raccomandata postale) che invece vanno interamente corrisposte.

Infine, notevoli sono anche i vantaggi fiscali:

- Il Decreto prevede **l'esenzione dall'imposta di bollo**, e da ogni spesa, tassa o diritto di tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione;
- l'esenzione dall'**imposta di registro entro il limite di valore di 100 mila euro per il verbale contenente l'accordo di conciliazione:**
- **un credito di imposta pari all'indennità corrisposta e fino a concorrenza di 600 euro , in caso di accordo di conciliazione;**
- **un credito di imposta del compenso del proprio avvocato, nei limiti previsti dai parametri forensi e fino a concorrenza di 600 euro;**

in caso di conclusione di un accordo di conciliazione a causa introdotta, è **riconosciuto un credito di imposta per il contributo unificato versato per il giudizio estinto, nel limite di quanto versato e fino ad un importo massimo di 518 euro.**

In ogni caso il limite annuo complessivo in caso di più procedure è pari a 2400 euro per le persone fisiche e 24 mila euro per le persone giuridiche, ricordando che in caso di insuccesso della mediazione tutti i crediti di imposta sono ridotti della metà.



CONFCONCILIA
OLTRE LA MEDIAZIONE

Organismo di mediazione iscritto al numero 1119 del Registro tenuto presso il Ministero della Giustizia